



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Stagione 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.3/TFT del 25/09/2023

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 25/09/2023

ha adottato i seguenti:
DISPOSITIVI

Fasc.171

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.
Proc. 28806/552 pfi22-23/PM/fm del 29.05.2023.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Pasquale DI NUZZO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Fenice:
- violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

sig.ra **Anna FUSCO**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni: - violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Ritenuto, altresì, che da tali atti e comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva delle società **A.S.D. La Fenice** ed **A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni**, ciascuna per i fatti e comportamenti posti in essere dai rispettivi presidenti e legali rappresentanti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il deferimento così come proposto e per l'effetto, proscioglie: il Presidente Sig. Pasquale DI NUZZO ; la società A.S.D. La Fenice; per il Presidente sig.ra Anna FUSCO; la società A.S.D. Calatia Calcio Maddaloni. Così deciso in Napoli, in data 25.09.2023

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.179

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo.
Prot.2258/808 pfi22-23/PM/ps (Campionato C2 Calcio A5)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Antonio LONGOBARDI**, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Futsal Quarto: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo

ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 28.4.2023 e del 3.5.2023, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

il sig. **Sergio DEL GIUDICE**, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Futsal Quarto: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 28.4.2023 e del 3.5.2023, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

il sig. **Emanuele Mormone, Gaetano Breglia**, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Futsal Quarto: della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nonostante sia stato ritualmente convocato per le date del 28.4.2023 e del 3.5.2023, così impedendo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

la società **A.S.D. Futsal Quarto** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotte poste in essere dai sigg.ri Antonio Longobardi, Sergio Del Giudice, Gaetano Breglia ed Emanuele Mormone, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per: il calciatore Mormone Emanuele una (1) giornata di squalifica; il calciatore Gaetano Breglia una (1) giornata di squalifica; per il massaggiatore Sig. Del Giudice Sergio, la sanzione di giorni quaranta (40) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Longobardi Antonio, la sanzione di giorni quaranta (40) di inibizione; per la società A.S.D. Futsal Quarto € 350,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 25.09.2023

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, lì 25 Settembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**